



Spett. Ente Decentramento Regionale di Udine  
Servizio Tecnico  
Piazza Patriarcato, 3  
33100 UDINE  
PEC: [edr.udine@certregione.fvg.it](mailto:edr.udine@certregione.fvg.it)  
e-mail: [gare.contratti@udine.edrfvg.it](mailto:gare.contratti@udine.edrfvg.it)

c.a. Responsabile Unico del Procedimento  
geom. Alessandro Pischiutti

c.a. Responsabile dell'Istruttoria  
Maria Rita Elena Labianca

p.c. Spett. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO  
Via Giulia 75/1  
34126 TRIESTE  
c.a. Direttore di Servizio  
dott. Marco Padrini  
PEC: [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)  
e-mail: [marco.padrini@regione.fvg.it](mailto:marco.padrini@regione.fvg.it)

Prot. 21648/G

Prot. 823/23

Udine, 19 aprile 2023

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico, lotto 1 dell'I.S.I.S. "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD) - Opera 0093.  
CUP: C61B21002910001 – CIG: 963083614A

**Osservazioni**

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che la procedura aperta pubblicata da Codesta Stazione Appaltante in data 29/03/2023, è stata esaminata da ONSAI 2020, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con Cresme E.S.

Dall'esame della documentazione pubblicata da Codesta Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata dall'Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate nel documento allegato (Check list criticità).

Si evidenzia in particolare che:

1. Il calcolo dell'importo a base di gara **NON** è corretto: riduzione **non motivata** di spese ed oneri accessori al 10%.  
Nella determinazione del corrispettivo a base di gara le "spese ed oneri accessori" di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, vengono determinate forfettariamente nella misura del 10%.  
La delibera 267 del 7 giugno 2022 dell'ANAC si afferma che "*l'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l'obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all'importo delle opere*".
2. Considerata la rilevanza e la complessità degli interventi, la composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori manca dei direttori operativi.
3. La formula per la valutazione dell'offerta economica, ancorché legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, **NON** prevede il ricorso a formule calmieranti dei ribassi, quali la bilineare o la esponenziale (punto 14.3 del Disciplinare di gara).  
Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 – Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi. In alternativa al metodo dell'interpolazione lineare, specie per l'elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo.
4. Non sono chiare le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di Gara – Requisiti di qualificazione, in particolare le indicazioni riportate nell'art. 7 lett. b) e lett c) riguardanti il raggiungimento dei requisiti.  
Inoltre, la possibilità di dimostrare i requisiti solo mediante servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva sembra contrastare con le Linee Guida ANAC n. 1 e con le indicazioni della Delibera n. 147 del 30 marzo 2022 che riporta:  
*...il concetto di "servizio analogo" deve quindi essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. È stato così precisato in giurisprudenza che "nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo" (ex multis TAR Veneto 1290/2019; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 dicembre 2017 n. 5944). Parimenti, "quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il*

*principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 giugno 2014, n. 3220; cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 18 novembre 2014, n. 2892).*

5. Non consoni paiono anche i criteri di valutazione di cui all'art. 12 che prevedono per il sub-criterio A.1 *la conduzione della Direzione dei Lavori **prevalentemente nella realizzazione degli aspetti strutturali dello stesso*** e per il sub-criterio A.2 *l'illustrazione di **un servizio in cui sia stata svolta l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi di demolizione e ricostruzione.***

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, nell'invitare il RUP in indirizzo a verificare i contenuti della procedura pubblicata, introducendo le modifiche necessarie al superamento degli aspetti negativi evidenziati, gli Ordini scriventi manifestano la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui temi richiamati nel documento allegato.

Nel sottolineare che le osservazioni riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra codesti Ordini professionali e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite.

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente  
dell'Ordine Architetti P.P.C. Prov. di Udine  
dott. arch. Paolo Bon

Il Presidente  
dell'Ordine Ingegneri Prov. di Udine  
dott. ing. Giovanni Piccin  
(FIRMATO DIGITALMENTE)



Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine  
Via Paolo Canciani, 19 / 33100 Udine / Tel. 0432.506363 / Fax. 0432.511193  
[architetti@udine.awn.it](mailto:architetti@udine.awn.it) / [www.ordinearchitettiudine.it](http://www.ordinearchitettiudine.it)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  
Via di Toppo, 5 / 33100 Udine / Tel. 0432.505305 / Fax. 0432.503941  
[segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it) / [www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)